SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA —

(N. 620)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, FERRARA Nicola, CAVALIERE, TONUTTI, TAMBRONI ARMAROLI, DAMAGIO, CECCATELLI, MEZZAPESA e D'AMELIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1984

Inquadramento del personale dei disciolti patronati scolastici

Onorevoli Senatori. — A seguito di una serie di deliberazioni, adottate dal Consiglio comunale del Comune di Roma tra il 1973 e il 1976, tutto l'organico (insegnanti di attività para-scolastiche, funzionarie econome, personale amministrativo, cuochi e operai) dipendente dal patronato scolastico di Roma è stato assunto alle dipendenze dell'Amministrazione comunale, parte con decorrenza 1972 e parte con decorrenza 1976.

Questa operazione ha, di fatto, preceduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che all'articolo 45, secondo comma, prevedeva entro il 30 giugno 1978 la soppressione dei patronati scolastici, e in esecuzione del quale è stata poi emanata la legge della regione Lazio del 3 settembre 1979, n. 61, che prevedeva la normativa per l'inquadramento del personale degli ormai soppressi patronati nei ruoli comunali.

Stando così i fatti, e alla luce dell'articolo 1 della suddetta legge regionale, si è verificato che, limitatamente al personale dipendente dal patronato scolastico di Roma (personale individuabile in circa 2.000 lavoratori), ci si trova davanti a un « non riconoscimento » del servizio prestato in antecedenza presso questo patronato, a causa dell'assunzione che, intervenuta com'è prima del decreto del Presidente della Repubblica, è considerata « ex novo ».

Per porre rimedio ad una così anomala e ingiusta situazione, che vede un cospicuo numero di lavoratori esclusi dal godimento di un proprio diritto, sarebbe opportuno estendere, per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, gli effetti del trasferimento del personale (dal patronato scolastico al Comune) anche là dove il trasferimento stesso sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

A tal fine, con il presente disegno di legge si intende ovviare alla situazione sopradescritta.

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli effetti di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano anche nel caso in cui lo scioglimento dei patronati scolastici ed il conseguente trasferimento del personale ai Comuni sia avvenuto in data antecedente alla data di approvazione del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616.